

TOSCANA 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 30 aprile 2008, n. 22 (B.U. 7 maggio 2008, n. 13)

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

Ad eccezione dell'articolo 6 (monitoraggio degli interventi) la legge citata nel titolo (vedi *Toscana, 2000, 1.1.1 a*) viene interamente riscritta. Il nuovo testo, dopo l'esposizione delle finalità – consolidamento, accrescimento e diversificazione della base produttiva regionale e dei livelli di occupazione, in particolare femminile – disciplina gli interventi regionali a sostegno delle attività produttive.

Documento base per la realizzazione degli interventi è il Piano regionale dello sviluppo economico, che in particolare definisce gli obiettivi e le strategie, gli indirizzi e gli strumenti per l'attuazione degli interventi, le categorie dei beneficiari, l'ammontare delle risorse, l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.

La legge disciplina quindi gli ambiti, le tipologie e i criteri e le procedure degli interventi regionali; dispone la semplificazione dei procedimenti amministrativi; dispone in merito a monitoraggio, controlli e valutazione di efficacia.

(b) L.r. 21 novembre 2008, n. 62 (B.U. 28 novembre 2008, n. 41)

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

Vengono modificate numerose leggi precedenti, fra cui – nel settore dello sviluppo economico – la 34/1994 (Norme in materia di bonifica); la 35/2000 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive, vedi *Toscana, 2000, 1.1.1 b*); la 28/2005 (Codice del commercio, vedi *Toscana, 2005, 1.2 d*); la 45/2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoltori e di impresa agricola, vedi *Toscana, 2007, 1.2 e*).

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6 (B.U. 22 febbraio 2008, n. 5)

Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoltori e di impresa agricola).

In attuazione della legge citata nel titolo (vedi *Toscana, 2007, 1.2 e*), nell'allegato al presente regolamento vengono definiti i criteri per il riconoscimento come imprenditore e imprenditrice agricolo professionale; i criteri per l'attività di vigilanza e controllo; le procedure per la conciliazione di eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento.

(b) L.r. 28 marzo 2008, n. 16 (B.U. 4 aprile 2008, n. 11)

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).

Le principali modifiche apportate riguardano le finalità, fra le quali viene inserita la promozione della qualità della formazione degli operatori; l'attestato di frequenza ai corsi professionali.

La presente legge verrà abrogata con legge regionale 28 maggio 2008, n. 32.

(c) L.r. 28 aprile 2008, n. 18 (B.U. 7 maggio 2008, n. 13)

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Le modifiche riguardano il finanziamento regionale alle province per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale; la concessione di contributi ai proprietari o conduttori di fondi per progetti di valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna e il ripristino degli equilibri naturali; la ripartizione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio fra comuni e province in relazione a specifiche funzioni e interventi.

(d) L.r. 28 maggio 2008, n. 32 (B.U. 30 maggio 2008, n. 17)

Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali").

Viene abrogata la recente legge di cui al titolo.

(e) L.r. 31 luglio 2008, n. 43 (B.U. 8 agosto 2008, n. 27)

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Le modifiche riguardano l'attività venatoria nelle zone di protezione speciale, e speciali autorizzazioni alla caccia da parte della giunta regionale.

(f) Decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44 (B.U. 8 agosto 2008, n. 27)

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").

Le modifiche apportate riguardano principalmente le caratteristiche e attrezzature dei locali in cui si esercita l'attività; il percorso formativo per estetista.

(g) L.r. 18 settembre 2008, n. 47 (B.U. 24 settembre 2008, n. 30)

Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

La legge disciplina la cattura di uccelli selvatici da richiamo come prevista dalle norme citate nel titolo; alcune province vengono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura di determinate specie, nei quantitativi riportati nell'allegato alla legge.

(h) L.r. 22 ottobre 2008, n. 53 (B.U. 29 ottobre 2008, n. 34)

Norme in materia di artigianato.

Finalità della legge sono il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane e la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dell'occupazione.

La regione, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e programmazione, attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e quelle dei lavoratori.

Vengono disciplinati l'ambito di applicazione, le funzioni delle camere di commercio, l'accreditamento da parte della regione dei Centri per lo sviluppo imprenditoriale.

Per quanto riguarda l'impresa artigiana, vengono disciplinati gli aspetti relativi ai requisiti, all'esercizio dell'attività, alla costituzione di consorzi e imprese consortili, ai limiti dimensionali.

Vengono soppresse le commissioni provinciali per l'artigianato e viene istituita la commissione regionale. Viene istituito e disciplinato l'albo provinciale delle imprese artigiane. Un capo della legge è dedicato alla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano; a tal fine vengono istituite la qualifica di maestro artigiano e le botteghe scuola.

E' prevista l'emanazione di un regolamento attuativo.

(i) Decreto del presidente della giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 65 (B.U. 19 dicembre 2008, n. 44)

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico.

Finalità del regolamento è la conservazione nel tempo della specie del cervo appenninico e il mantenimento della sua struttura demografica, attraverso programmi e metodi unitari, al di là delle suddivisioni amministrative del territorio da essa popolato.

Vengono istituiti un comprensorio di gestione per ogni popolazione di cervo appenninico presente sul territorio regionale, e per ogni comprensorio una commissione di coordinamento e una tecnica. Strumenti di gestione sono il piano poliennale e il piano annuale operativo.

E' abrogato il regolamento 8/2000, che disciplinava la stessa materia.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 21 maggio 2008, n. 28 (B.U. 28 maggio 2008, n. 16)

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.

La legge disciplina l'acquisizione da parte della regione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana per trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale, che assuma la nuova denominazione di Sviluppo Toscana s.p.a.

Vengono quindi disciplinati l'oggetto sociale della società, i suoi organi sociali, lo statuto, il piano delle attività, i controlli regionali sugli atti.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.r. 29 aprile 2008, n. 21 (B.U. 7 maggio 2008, n. 13)

Promozione dell'imprenditoria giovanile.

Finalità della legge sono la costituzione e l'espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, nonché la semplificazione o lo snellimento amministrativo ed il minor impatto dei procedimenti attuativi sui costi delle imprese.

Vengono definiti i beneficiari, e disciplinate le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni da parte di imprese nuove o in espansione, le tipologie delle agevolazioni (finanziamento diretto a tasso zero o assunzione di partecipazioni di minoranza da parte dell'organismo di gestione del Fondo di rotazione) e la gestione di esse.

E' prevista l'adozione di un regolamento di attuazione; vengono abrogate due leggi precedenti in materia, la 27/1993 e la 106/1994.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 6 novembre 2008, n. 59 (B.U. 12 novembre 2008, n. 38)

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

In attuazione della legge di cui al titolo, questo regolamento disciplina le modalità di individuazione del soggetto gestore del Fondo di rotazione, e di gestione del Fondo stesso; la presentazione delle domande di agevolazione e la relativa istruttoria; i criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo dei progetti; le spese ammissibili; i tempi di realizzazione dell'investimento agevolato; le modalità di concessione dell'agevolazione e di erogazione del finanziamento; i controlli regionali. Vengono altresì definiti - distintamente per le due tipologie di agevolazioni previste dalla legge - la misura del finanziamento o della partecipazione, i requisiti per l'accesso ad esso, i casi di riduzione o di revoca.

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa